



Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis
 Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara
 Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444
Cod. Meccanografico FEIC81300G – C.F. 93076240386
mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 13

Ai Docenti della SSPG
 Ai Genitori degli alunni della SSPG
 AI RE
 Agli Atti

Oggetto: Validità anno scolastico. Scuola secondaria di primo grado.

Si ricorda alle famiglie, agli alunni ed ai docenti che al fine di procedere alla valutazione finale di ogni studente frequentante la scuola Secondaria di I grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Ad ogni buon conto, si riporta la normativa di riferimento, cioè l'art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017 comma 1 il quale recita: "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe"; comma 2 "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."; comma 3. "Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione".

Per l'anno scolastico 2023/2024 il limite massimo delle ore di assenze consentite ai fini della validità dell'anno scolastico è dunque fissato per ogni classe secondo la seguente tabella:

CLASSI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA
I	990	247,5
II	tempo normale	
III	(30 ore settimanali per 33 settimane di lezione)	
I	1188	297
II	tempo prolungato	
III	(36 ore settimanali per 33 settimane di lezione)	

Visti l'articolo 5 del D. Lgs. 62/2017 e quanto previsto dalle CM n. 20 del 04/03/2011 e n. 22190 del 29/10/2019, nonché la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 12/09/2023 non sono considerate assenze

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

e, di conseguenza, verranno ammessi allo scrutinio gli alunni che, pur in difetto della frequenza minima, documentino che le loro assenze siano riconducibili alle seguenti motivazioni:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati.
2. Terapie e/o cure programmate.
3. Donazioni di sangue.
4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
6. Interruzione delle attività didattiche per calamità o eventi naturali.
7. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (CM n. 22190 del 29/10/2019).
8. Alunni stranieri inseriti in corso d'anno.
9. Grave disagio socio – culturale certificato dai servizi sociali.
10. Alunni che vivono in particolari condizioni di disagio familiare e sociale.

Le assenze complessive non dovranno comunque pregiudicare la possibilità di procedere, a giudizio del consiglio di classe, alla valutazione degli alunni interessati.

Distinti saluti,

Il Dirigente Scolastico
Enrico Bertoli